www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

MA DAVVERO IL LETAME NON È MAI UN RIFIUTO?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma davvero il letame non è mai un rifiuto?

Questo luogo comune, basato su una prassi applicativa diffusa, come molti altri luoghi comuni in materia di esclusione dalla normative sulla gestione di rifiuti, appare totalmente inesatto e fuorviante.

Molti ritengono, infatti, che quando negli elenchi di esclusione previsti dalla parte quarta del Testo Unico ambientale compare una materia, questa sia in senso assoluto, sempre e comunque, inderogabilmente ormai esclusa rispetto alle regole sulla qualificazione e gestione dei rifiuti. Ma non è affatto così.

Infatti quando nella normative sui rifiuti sussiste una esclusione per materia, in genere tale deroga è subordinata al rispetto di altre regole; in altre parole, la materia in questione non viene esclusa totalmente ed in senso assoluto, ma in quanto subordinata ad una diversa disciplina. Dunque, la deroga ha una sua regola, e se tale regola non viene inosservata, la deroga si azzera e si torna alla normative di base ordinaria.

Anzi, in via ancora preliminare e preventiva, esiste un principio generale e trasversale basato sul concetto di "disfarsi"; dunque, qualunque materia che sia anche oggetto di disciplina di esclusione e di deroga, laddove il soggetto che ne ha il possesso se ne disfi o manifesti l'intenzione di disfarsene, automaticamente quella materia (anche se è compresa nell' elenco in questione) torna inderogabilmente ad essere comunque formalmente un rifiuto in quanto l'azione del "disfarsi" istantaneamente azzera ogni deroga e trasforma quell materiale appunto in un rifiuto.

Poi, se non sussiste l'azione di disfarsi, si deve valutare caso per caso se quel materiale previsto dall'elenco di esclusione, nell'utilizzo di destinazione vero e reale (e non meramente cartografico e fittizio) rientri nelle regole di deroga. In caso positivo, l'esclusione viene attivata e quel materiale può essere considerato un "non rifiuto"; ma in caso negativo, laddove le regole della deroga non vengano rispettate (o vengono apparentemente e soltanto fittiziamente rispettate in modo apparente) l'esclusione non può scattare, in quanto la disciplina di deroga non è inosservata e - dunque - si torna, anzi si resta nella disciplina di base e quel materiale resta perfettamente un "rifiuto" sotto il profilo giuridico.

Il letame, o più propriamente le materie fecali di origine agricola, seguono esattamente questa regola e tale concetto è da noi da tempo chiaramente espresso in ogni sede seminarale ed editoriale.[1]

---

[1] *Dal volume* ***"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2009*** *di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/):*
"Nel contesto della parte quarta del T.U. ambientale sono riportate alcune esclusioni per singole materie che vengono - dunque - esonerate dalla relativa disciplina. Molti ritengono che queste esclusioni siano assolute, ma questo non è vero perché nella maggior parte dei casi i materiali e le sostanze che vengono indicati come esclusi dalla disciplina sui rifiuti sono resi esenti dalle regole in materia soltanto e nella misura in cui rispettano alcune condizioni e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

parametri alternativi. Laddove tali condizioni alternative non sussistano, la deroga si azzera e si torna alla disciplina generale in materia di rifiuti.

Dunque, un organo di polizia giudiziaria non deve farsi ingannare da queste esclusioni e ritenerle assolute, ma deve verificare caso per caso se sussistano tutti i parametri delle regole alternative che legittimano tale esclusione, e in caso negativo procedere per tali materiali e sostanze all'interno della disciplina sui rifiuti. È logico che chi tende a delinquere prospetta all'organo di vigilanza un preteso diritto assoluto di esclusione, oppure tende a fornire dati ingannevoli sulla sussistenza reale delle condizioni di disciplina o di fatto alternative che legittimano la presunte esclusioni.

Ad esempio, spesso si pensa che le materie fecali di origine agricola sono sempre e comunque escluse dalla normativa sui rifiuti e di fatto sono sempre un sottoprodotto. Ciò è assolutamente errato. Infatti il letame resta esonerato dal concetto di rifiuto soltanto se viene realmente riutilizzato per la normale produzione agricola; laddove tale da reimpiego sia solo fittizio e non reale, appare evidente che la condizione alternativa non sussiste, e dunque tale letame resta perfettamente un rifiuto a tutti i effetti. Si veda sul punto anche la Cassazione: « Va anzitutto chiarito che, a norma dell'art. 185, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola»; « …è indiscutibile la natura di rifiuto del letame... , e quindi l'applicabilità della disciplina sui rifiuti, non foss'altro perché, trattandosi appunto di "letame", cioè materiale fecale palabile, e non di "liquame", cioè di materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali, non poteva essere riutilizzato per la fertirrigazione… » (Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 ottobre 2008, N. 37560).

Dunque, si può ipotizzare una discarica abusiva di letame laddove un soggetto aziendale (anche agricolo) mantenga accumulato tale materiale per anni senza mai riutilizzarlo per il normale uso di coltivazione, oppure laddove l'organo di polizia giudiziaria individui un camion che sta versando un carico di letame su un'area incolta ed abbandonata.

Analogo discorso vale per molti altri tipi di materiali e sostanze. Infatti questi concetti valgono per qualunque altro materiale che è soggetto a medesima disciplina alternativa. La storia dei fanghi da depurazione è altamente significativa della stato delle cose su questo punto. Infatti per molto tempo si è ritenuto che tali fanghi fossero sempre e comunque resi esenti dalla normativa sui rifiuti in senso assoluto. E con tale presupposto, sono stati per anni di fatto lasciati incontrollati tutti i presunti fenomeni di utilizzazione agricola di fanghi da depurazione, accettando in modo passivo ogni tipo di documento cartaceo nel quale si attestava a tale utilizzo. Quando sono cominciati i controlli, e qualche organo di vigilanza è andato a vedere sul posto se veramente su quei terreni si portavano avanti le coltivazioni che venivano beneficiate da quei grandi quantitativi di fanghi da depurazione sparsi in modo ripetitivo e seriale, hanno trovato solo terreni incolti trasformati in discariche di fanghi. E da qui sono nate molte inchieste con esiti di ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata allo smaltimento dei predetti faghi riqualificati (correttamente) come rifiuti e smaltiti illegalmente in un enorme pattumiera naturale sui terreni. Ma fino a quando ci si è limitati a verificare solo le carte e i bolli, senza andare a fare controlli sul posto, accettando passivamente l'arcaico ed errato concetto dell'esclusione assoluta dei fanghi di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, ove il letame non venga utilizzato nella normale pratica agricola, possiamo avere una discarica abusive di materie fecali di origine agricola o forme diverse di reati di smaltimento abusivo. Si veda – a titolo di esempio – questa foto:

Qui abbiamo un cumulo di letame abbandonato in campagna e dato alle fiamme…

Si vuole forse sostenere che anche questo è letame escluso dalla normative sui rifiuti? A nostro avviso in questo caso la deroga è azzerata totalmente in quanto non sussiste certo la riutilizzzazione nella ordinaria pratica agricola, ed abbiamo un caso classco di smaltimento di rifiuti (materie fecali di origine agricola) mediante abbandono in cumuli ed incenerimento a terra (tutte ipotesi penalmente rilevanti).

---

depurazione da ogni regola sui rifiuti, quantitativi immani di tali sostanze intrise di veleni sono state sparse su sui nostri terreni e hanno inquinato profondamente enormi aree del territorio."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diverso è – invece – il caso in cui il letame viene realmente (e non fittiziamente) destinato alla pratica agricola:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In tali casi, laddove il letame venga utilizzato (secondo antica consuertudine agricola) nelle ordinarie attività di coltivazione, vige regolarmente il regime di deroga.

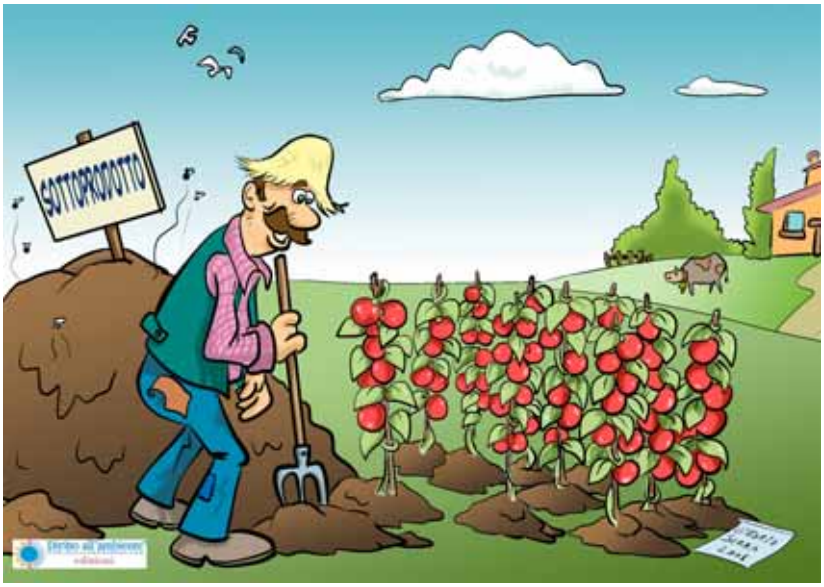

Ma laddove gli accumuli siano realizzati per finalità diverse, resta invariata la ordinaria disciplina in material di gestione di rifiuti.

[2]

[2] Le vignette e le foto sono copyright di "Diritto all'ambiente" e sono tratte dalla proiezione di diapositive a supporto del corso "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" tenuto dal Dott. Maurizio Santoloci presso eventi seminariali

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Questi concetti sono confermati anche dalla giurisprudenza: Corte di Cassazione penale, sezione III, sentenza del 3 ottobre 2008, n. 37560: « Va anzitutto chiarito che, a norma dell'art. 185, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. »; « …è indiscutibile la natura di rifiuto del letame... , e quindi l'applicabilità della disciplina sui rifiuti, non foss'altro perché, trattandosi appunto di "letame", cioè materiale fecale palabile, e non di "liquame", cioè di materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali, non poteva essere riutilizzato per la fertirrigazione… ».

E va sottolineato che il letame – dunque – non va confuso con il liquame delle urine degli allevamenti sottoposto al diverso regime della cosiddetta "ferrtirrigazione" che non c'entra nulla con il tema che stiamo sviluppando in questa sede (il letame è palabile, il liquame della fertirrigazione è convogliabile…).

In conclusione, in ogni caso di esclusione o deroga dalla normative sui rifiuti (i medesimi concetti valgono per ogni altra tipologia di materiali contenuti in detti elenchi) è necessario appurare caso per caso e soprattutto concretamente sul posto se sussistono le condizioni previste dalla deroga medesima al fine di considerare attiva l'esclusione, mentre in caso contrario il materiale resta rifiuto e si integrano gli illeciti conseguenti.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 22 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

DOCUMENTI 2009
INformazione

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net